

Direzione: DIREZIONE

Area: GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00118 del 20/01/2022

Proposta n. 164 del 18/01/2022

Oggetto:

Appalto di lavori di "Messa in sicurezza delle aree instabili in località Cesaventre nel Comune di Accumoli (RI)" - Codice Opera: DISS_M_024_04_2017 - Risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016.CUP: C64J18000300001 - CIG: 8531059498

Proponente:

Estensore	STURBA ERICA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	SPINAZZA MARCO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M. GUBINELLI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Appalto di lavori di "Messa in sicurezza delle aree instabili in località Cesaventre nel Comune di Accumoli (RI)" - Codice Opera: DISS_M_024_04_2017 – Risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

CUP: C64J18000300001 - CIG: 8531059498

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21

novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n. V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n. 50 recante il "*Codice dei contratti pubblici*" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "*Ricostruzione Pubblica*";

VISTE l'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018, l'ordinanza n. 67 del 12/09/2018 recante "*Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018*", nonché l'Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 recante "*Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*" nella quale, all'Allegato. n. 1, al progressivo n. 265, è ricompreso l'intervento di "*Messa in sicurezza delle aree instabili in località Cesaventre nel Comune di Accumoli (RI)*" nel Comune di Accumoli (RI), per un importo complessivo pari ad euro € 500.000,00;

VISTA l'Ordinanza CSR n. 63/2018 recante "*Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 del giorno 8 settembre 2017. Delega di funzioni ai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari.*" con particolare riguardo all'art.4 comma 1 con il quale i vicecommissari sono delegati per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze n. 23/2017, n. 32/2017 e n. 33/2017 e n. 37/2017, n. 48/2018 e n. 56/2018;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto in data 02/02/2021;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto tra la Struttura di Missione ex articolo 30 L. 229/2016 e il Commissario straordinario del Governo e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in data 26 luglio 2017;

PRESO ATTO CHE:

- con nota n. 51739 del 01/02/2017 è stata richiesta l'attivazione della contabilità speciale intestata al vice Commissario della Regione Lazio;
- con nota n. 21033 del 6 febbraio 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ufficio XII, acquisita agli atti con prot. n. 59129 in pari data, è stata autorizzata l'apertura presso la Tesoreria dello Stato di Roma della contabilità speciale n. 6043 intestata al “V.C. PRES. REG. LAZIO DL 189- 2016”;
- con determinazione del Direttore n. A00665 del 13/12/2018 il Dott. Geol. Marco Spinazza, funzionario in comando presso il Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 ed assegnato all'USR Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50;
- con determinazione n. A00851 del 19/08/2019 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei servizi tecnici a favore di TPC Progetti snc, con sede legale in Bagni di Lucca (LU) Via Roma n. 55 PI/CF n. 01859160465 e in data 25/09/2019 è stato successivamente sottoscritto il contratto d'appalto Reg. Cron. n.115/19 del 25/09/2019;
- con Determinazione n. A01284 del 29/09/2020, è stato approvato il Progetto Definitivo per l'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 310.000,00 per lavori ed € 190.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo del 17/11/2020 redatto dal R.U.P. Geol. Marco Spinazza acquisito agli atti con prot. n. 0986715 in pari data;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01624 del 24/11/2020 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 312.350,45 per lavori ed € 187.649,55 per somme a disposizione dell'amministrazione;

CONSIDERATO che:

- con Determinazione a contrarre n. A01718 del 09/12/2020 è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori di “*Messa in sicurezza delle aree instabili in località Cesaventre*” nel Comune di Accumoli (RI), mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici debitamente individuati, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per un importo a base di gara di € 312.350,45 di cui € 300.486,68 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 11.863,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- con Determinazione n. A00523 del 15/03/2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione dei lavori di “*Messa in sicurezza delle aree instabili in località Cesaventre*” nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera DISS_M_024_04_2017, in favore del Consorzio Stabile Costruendo srl (Esecutrice INNOVATEK SRL), con sede legale in Puegnago sul Garda (BS), Via Nazionale, 59, codice fiscale/P. Iva 03782970986, che ha offerto un ribasso del 33,71% corrispondente all'importo contrattuale di € 211.056,39 di cui € 11.863,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il verbale di consegna parziale dei lavori in via d'urgenza del 30/04/2021, sottoscritto dall'impresa senza apposizione di riserve, con indicazione del tempo di esecuzione pari a n. 120 giorni;

VISTA la consegna definitiva avvenuta in data 17/05/2021;

VISTO il contratto di appalto, stipulato in data 11/05/2021, cui è stato apposto il Reg. Cron. n. 274/21 del 12/05/2021;

CONSIDERATO che:

- in data 17/06/2021 il D.L. ha invitato l'appaltatore ad avviare le lavorazioni nel più breve tempo possibile nonché a trasmettere la proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010 e all'articolo 1, lettera f) del D.M. 49/2018, elaborato in coerenza con il cronoprogramma così come anche indicato all'art. 2.11 del CSA;
- in data 23/06/2021 il D.L. ha provveduto ad emettere l'Ordine di Servizio n. 1 con il quale ordinava l'immediato inizio delle lavorazioni e comunque entro e non oltre il 28/06/2021 nonché l'invio del Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori;
- in data 28/06/21, a seguito del sopralluogo effettuato dall'ispettore di cantiere, si è riscontrata la mancata ottemperanza al predetto O.S. n. 1;
- con prot. n. 0525288 del 15/06/2021 è pervenuta la richiesta di autorizzazione subappalto a favore della ditta COS.PER. IMMOBILIARE srl per un importo pari a € 110.000,00;
- con prot. n. 0535081 del 17/06/2021, l'USR ha riscontrato alla predetta nota osservando che le lavorazioni, oggetto di contratto di subappalto, risultano afferenti alla categoria prevalente OS21 e pertanto subappaltabili nei limiti del 30% dell'importo della stessa categoria, così come disciplinato negli atti di gara (punto 9 della lettera di invito) e che pertanto l'importo indicato nella richiesta, pari a € 110.000,00, risulta essere superiore a quanto ammissibile;
- con prot. n. 539838 del 18/06/2021 il Consorzio Costruendo ha comunicato di voler rettificare, in virtù dell'entrata in vigore del decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 art 49, comma 1 lett. a), l'importo delle lavorazioni da subappaltare relative alla categoria OS21 abbassandolo entro i limiti del 50%;
- con prot. n. 0572124 del 01/07/2021 il Consorzio ha trasmesso una nuova copia del contratto di subappalto per un importo presuntivo pari a € 65.000,00;
- con Determinazione n. DU-106-00002 del 06/08/2021 è stato autorizzato il subappalto dei lavori in oggetto alla ditta COS.PER. IMMOBILIARE S.R.L. per l'importo complessivo di € 44.057,98 (pari al 30% della categoria prevalente OS21) al netto del ribasso offerto in sede di gara pari a 33,71%, inferiore pertanto a quanto richiesto dal Consorzio Costruendo;
- con prot. n. DU0106-000045 del 11/08/2021 è pervenuta un'ulteriore richiesta di autorizzazione al subappalto a favore della società COGET S.R.L. per l'importo pari € 25.500,00 per lavorazioni rientranti nella categoria SIOS OS12-B;
- con nota prot. n. 0683674 del 26/08/2021, l'USR ha ribadito quanto già rappresentato in occasione della precedente richiesta di subappalto, ovvero che le lavorazioni afferenti alla categoria scorporabile OS12B (SIOS), sono subappaltabili nei limiti del 30% dell'importo della stessa così come disciplinato nella legge di gara all'epoca dell'indizione. L'importo indicato nella richiesta, pari a € 25.500,00, risulta pertanto superiore all'importo massimo autorizzabile di € 8.067,92 (pari al 30% della categoria specializzata scorporabile OS12B);
- in data 27/08/21 è stato redatto dal D.L. un verbale di sospensione parziale dei lavori n.

l limitatamente alla zona 1D, per l'eliminazione di problematiche emerse in sede di sopralluogo del 06/07/2021 così come segnalato anche dall'impresa con PEC del 12/07/21 e per le quali è risultato necessario ricorrere ad una perizia di variante, consistente in un limitato spostamento e prolungamento delle berlinesi;

- il predetto verbale di sospensione, inviato al Consorzio Costruendo via PEC il 28/07/21, ad oggi non risulta ancora sottoscritto;
- con Determinazione n. A01844 del 06/10/2021 è stato approvato il subappalto a favore di COGET srl. nei limiti stabiliti dalla norma vigente al momento dell'indizione della gara di appalto;
- con nota del 07/10/21 il D.L. ha convocato l'impresa in cantiere per il giorno 14/10/21 per concordare le modalità di prosecuzione delle opere in vista dell'imminente approvazione della perizia di variante. Il giorno precedente alla data di convocazione l'impresa ha comunicato che non sarebbe stata presente alla convocazione *"in attesa di dirimere la questione relativa al subappalto"*;
- con nota, prot. n. 820744 del 13/10/2021, il Consorzio ha comunicato l'intenzione di rivolgere ad ANAC istanza di parere di precontenzioso, poi confermata con nota del 19/10/2021 (prot. n. 0842128), in merito alle controversie relative ai limiti del subappalto;
- con Determinazione Dirigenziale n. A02004 del 22/10/2021 è stata approvata la perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, elevando l'importo contrattuale con la ditta aggiudicatrice dei lavori di € 30.653,21 con un aumento pari al 14,52% e che rientrando nei limiti del "quinto d'obbligo" ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 106, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;
- in data 25/10/2021 il D.L. Ing. Stefano Tintori ha convocato, per il giorno 28/10/2021, la ditta esecutrice per la formale sottoscrizione del verbale di ripresa dei lavori e per le necessarie indicazioni per la prosecuzione degli stessi secondo la variante (i cui elaborati sono stati anticipati dal D.L. in data 25/10/2021 e consegnati ufficialmente in forma cartacea al primo incontro utile con i rappresentanti dell'impresa in data 29/11/21) approvata con Determinazione n. A02004 del 22/10/2021, relativa ai lavori oggetto di parziale sospensione;
- in data 27/10/2021 la ditta esecutrice ha comunicato la propria impossibilità ad essere presente all'incontro fissato per il 28 ottobre "a causa delle condizioni meteorologiche avverse che in questi giorni stanno interessando la Sicilia e che non accennano a migliorare nei prossimi giorni";
- nonostante la nuova convocazione del 28/10/21, da parte del D.L., l'impresa esecutrice non si è presentata in cantiere il giorno 05/11/21;
- con prot. n. 0951309 del 19/11/2021 il D.L. ha provveduto alla contestazione, al Consorzio Stabile Costruendo e alla ditta esecutrice Innovatek srl, dei seguenti addebiti:
 - mancata ottemperanza all'ordine di servizio n° 1 del 23/06/2021;
 - mancata sottoscrizione del verbale di sospensione parziale;
 - mancato rispetto delle convocazioni in cantiere da parte del direttore dei lavori e in particolare per la ripresa dei lavori;

- mancato rispetto delle tempistiche contrattuali e abbandono del cantiere;

assegnando un termine di 10 giorni, ex art. 108 c.4 del D.Lgs. 50/2016 e per effetto dell'art. 2.5 del Capitolato Speciale d'Appalto, dal ricevimento della comunicazione per la ripresa dei lavori;

VISTO il verbale di sopralluogo del 29/11/2021, redatto dal D.L. e sottoscritto dal Geom. Sante Santi in rappresentanza dell'impresa esecutrice, dal quale risulta la totale inadempienza, in quanto in cantiere è stata riscontrata la totale assenza di lavorazioni, rispetto a quanto prescritto dal D.L., ai sensi dell'art. 108 c.4 del D.Lgs. 50/2016 con la predetta nota (prot. n. 0951309 del 19/11/2021);

CONSIDERATO inoltre che:

- con prot. n. 0961390 del 23/11/2021, l'ANAC ha comunicato che, nell'adunanza del 17 novembre 2021, il Consiglio dell'Autorità ha deliberato l'inammissibilità dell'istanza di precontenzioso da parte del Consorzio Costruendo srl;
- con prot. n. 1015824 del 07/12/2021 il Consorzio Stabile Costruendo srl ha trasmesso istanza di annullamento del subappalto con la Ditta COGET Srl, autorizzato con la predetta Determina n. A01844 del 06/10/2021, per i lavori non ancora tra l'altro avviati, chiedendo al contempo istanza di autorizzazione a concedere in cottimo, sempre alla predetta società COGET S.R.L., i lavori per la realizzazione delle opere di cui alla cat. OS12B (rete corticale);
- prot. n. 1083682 del 29/12/2021 il Consorzio Stabile Costruendo srl ha trasmesso istanza di annullamento del subappalto con la Ditta COS.PER. IMMOBILIARE S.R.L., autorizzato con la predetta Determina n. DU-106-00002 del 06/08/2021, per i lavori non ancora tra l'altro avviati, chiedendo al contempo istanza di autorizzazione a concedere in cottimo, sempre alla predetta società COS.PER. IMMOBILIARE S.R.L., i lavori per la realizzazione delle opere di cui alla cat. OS21 (micropali e tiranti);
- nel contratto di cottimo, relativo alla realizzazione dei micropali e tiranti, risulta espressamente riportato che le lavorazioni *avranno inizio a fine marzo – inizio aprile 2022*;

CONSIDERATO pertanto che:

- le reiterate istanze di subappalto, nei limiti indicati dal Consorzio, hanno di fatto determinato ritardi nell'avvio delle lavorazioni;
- i lavori non oggetto di sospensione (categoria prevalente OS12b) potevano essere eseguiti in virtù dell'autorizzazione al subappalto pari al 30%, di cui alla Determinazione n. A01844 del 06/10/2021, da parte della ditta COGET S.R.L., e che comunque la restante porzione di lavori (pari al 70% della medesima categoria OS12b) doveva essere eseguita direttamente da Consorzio Stabile Costruendo srl (Esecutrice INNOVATEK SRL).
- potevano essere avviati i lavori di realizzazione della palificata nell'area denominata 1D fino alla data di sospensione (27/08/2021) e poi successivamente alla convocazione in cantiere, da parte del D.L., a partire dal giorno 28/10/2021. In ogni caso la sospensione parziale nella zona 1D non ha pregiudicato il prosieguo delle attività nelle altre aree oggetto di intervento.

VISTA la richiesta, acquisita al prot. con n. 0977134 del 26/11/2021, del Consorzio Stabile Costruendo srl (reiterata con prot. n. 1075360 27/12/2021) di sospensione totale dei lavori fino al miglioramento delle condizioni meteorologiche nonché di concedere una proroga di ulteriori 120 giorni;

CONSIDERATO che non può essere accolta l'istanza (prot. n. 0977134 del 26/11/2021 e prot. n. 1075360 27/12/2021) di sospensione totale dei lavori e di concessione di una proroga di ulteriori 120 giorni (pari di fatto al tempo contrattuale già assegnato e trascorso) e che tra l'altro la ditta non intende comunque avviare le lavorazioni prima del periodo marzo-aprile, così come si evince dal contratto di cottimo, trasmesso a corredo dell'istanza di annullamento dell'autorizzazione al subappalto, sopra richiamata, tra l'appaltatore e la ditta COS.PER. IMMOBILIARE S.R.L.;

VISTO l'esito del sopralluogo del 30/12/2021 (data del termine contrattuale), di cui è stato redatto, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 49/2018, apposito verbale da parte del D.L. e sottoscritto dal Geom. Angelo Gloria, titolare dell'impresa esecutrice Innovatek, dal quale emerge in sostanza quanto già riscontrato nelle precedenti ispezioni in cantiere, ossia l'assenza di lavorazioni mezzi, attrezzature e operai.

CONSIDERATO che è scaduto il termine assegnato per la conclusione dei lavori e che l'ingiustificata interruzione dei lavori sta arrecando un grave danno dell'interesse pubblico, e che tale comportamento lesivo provocherà conseguenti ritardi anche alle attività di ricostruzione degli edifici privati, il cui avvio è indissolubilmente subordinato alla conclusione dei lavori affidati al Consorzio medesimo e finalizzati alla messa in sicurezza delle aree urbanizzate;

RICHIAMATO l'art. 108, comma 4 del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali;

PRESO ATTO:

- del permanere degli inadempimenti alla data della scadenza del termine contrattuale previsto per il 30/12/2021, per negligenza dell'appaltatore,
- della reiterata inottemperanza agli ordini di servizio del D.L. n° 1 del 23/06/2021,
- delle reiterate assenze alle convocazioni in cantiere nei giorni 14/10/2021, 28/10/21 e 05/11/2021,
- della relazione riservata del D.L. pervenuta con nota acquisita al prot. n. 0894849 del 04/11/2021,
- inoltre dell'assenza di qualsiasi attività in essere alla data del 30/12/2021, giusto verbale redatto in contraddittorio in sede di sopralluogo, e che, ad oltre 7 mesi dalla consegna dei lavori, risultano eseguite circa il 12% delle opere previste in progetto,
- rilevato che non sussistono le motivazioni addotte dal Consorzio Costruendo srl in merito alle cause (condizioni climatiche, criticità in termini di sicurezza e accessibilità dei luoghi, effetti della pandemia globale da COVID-19, contestazione dell'applicazione della soglia del subappalto ...) che a parere dello stesso impedivano

la prosecuzione dei lavori,

VISTI gli art. 2.5 e 2.12 del Capitolato Speciale d'Appalto e l'art.13 del contratto d'appalto Reg. Cron. n. 274/21 del 12/05/2021;

VISTA la relazione del RUP, con la quale per quanto sopra esposto, lo stesso propone la risoluzione del contratto per negligenza dell'appaltatore ai sensi dell'art. 108 comma 4 del Dlgs 50/2016;

RITENUTI sussistenti i presupposti di cui al richiamato art. 108 comma 4 del D.lgs. 50/2016 in ragione del perdurante inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la tempestiva e corretta esecuzione delle prestazioni e da ultimo il buon esito e la regolare conclusione dei lavori;

RICHIAMATA la nota n. 6210 del 04/01/2022 con la quale la stazione appaltante, facendo seguito alla contestazione del D.L. (prot. n. 0951309 del 19/11/2021), ha comunicato all'aggiudicatario l'avvio del procedimento di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 108 comma 4 del d.lgs. 50/2016 essendo decorso infruttuosamente l'originario termine di 10 giorni assegnato dal DL all'impresa esecutrice per l'avvio delle prestazioni e perdurando, inoltre, la situazione di inadempimento anche a seguito dell'espletato sopralluogo congiunto;

VISTA la corrispondenza intercorsa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione e, in particolare, la nota acquisita agli atti dell'USR Lazio con prot. n. 44053 del 18/01/2022 mediante la quale l'Unità Operativa Speciale ha espresso il parere preventivo di competenza;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di risolvere il contratto d'appalto relativo ai dei lavori di "*Messa in sicurezza delle aree instabili in località Cesaventre nel Comune di Accumoli (RI)*" stipulato tra l'USR Lazio e il Consorzio Stabile Costruendo srl per negligenza dell'appaltatore ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D. Lgs 50/2016;
- 2) di notificare all'appaltatrice e al direttore dei lavori copia della presente risoluzione del contratto, disponendo contestualmente che il direttore dei lavori curi e completi la redazione dello stato di consistenza ai sensi del comma 6 dell'art.108 del Codice;
- 3) di procedere all'escussione della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore all'atto della firma del contratto di appalto, riservandosi, altresì ogni azione risarcitoria in caso di incapienza di detta cauzione rispetto ai danni che saranno accertati.
- 4) di procedere alla segnalazione della disposta risoluzione all'ANAC;
- 5) di pubblicare la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice, sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso presso le sedi competenti entro i termini di legge.

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole